


MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

PER IL 2009



PATRONATO
INAS
C I S L

Istituto Nazionale Assistenza Sociale

telefona al

Numero Verde
800 24 93 07

trova la sede più vicina

www.inas.it

semplicemente





INAS TUTELA

aprile 2009

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER IL 2009

Tra le misure di sostegno al reddito, sono previsti gli ammortizzatori sociali, prestazioni indirizzate ai lavoratori dipendenti in procinto di perdere il posto di lavoro, o che lo hanno già perso. Vedremo, nel dettaglio, quelli di maggior rilievo come l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità e la cassa integrazione guadagni. Inoltre, ci soffermeremo sulle ultime novità introdotte dalla legge, che ha previsto l'estensione dell'indennità di disoccupazione ad alcune categorie di lavoratori come apprendisti, lavoratori sospesi, collaboratori a progetto. Tra le misure di sostegno al reddito, vi è anche l'indennizzo erogato ai lavoratori autonomi che cessano l'attività commerciale.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

L'indennità di disoccupazione è una somma che spetta, a specifiche condizioni ed in presenza di particolari requisiti assicurativi e contributivi, ai lavoratori dipendenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro per:

- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni volontarie (lavoratrice madre entro il 1° anno di vita del bambino);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (dovuta a trasferimento presso altra sede o a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda).

I requisiti richiesti, nonché l'importo e la durata della prestazione, variano in base alla tipologia dell'indennità stessa: *normale* oppure a *requisiti ridotti*.

NORMALE

Requisiti

- 2 anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo accreditato 2 anni prima del licenziamento);

- 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- iscrizione e presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro al centro per l'impiego;
- possesso della capacità lavorativa (in caso di temporanea inabilità al lavoro, l'indennità è erogata dal momento del recupero della capacità lavorativa, a condizione che permanga lo stato di disoccupazione).

Durata e misura dal 1° gennaio 2008

A) 8 mesi (240 giorni) per i soggetti con *età anagrafica inferiore a 50 anni*, nella misura del:

- 60% della retribuzione media lorda dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, per i primi 6 mesi di erogazione della prestazione;
- 50% della retribuzione media lorda dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, per il 7° e l'8° mese.

B) 12 mesi (360 giorni) per i soggetti con *età anagrafica pari o superiore a 50 anni*, nella misura del:

- 60% della retribuzione media lorda dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, per i primi 6 mesi di erogazione della prestazione;
- 50% della retribuzione media lorda dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, per il 7° e l'8° mese;
- 40% della retribuzione media lorda dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, per i successivi 4 mesi (cioè dal 9° al 12° mese).

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Inps:

- entro 68 giorni dalla cessazione dal lavoro;
- entro 68 giorni dalla fine del preavviso, se è corrisposta l'indennità di mancato preavviso;
- entro 98 giorni in caso di licenziamento per giusta causa;
- entro 60 giorni dalla fine della vertenza sindacale o

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

LA MOBILITÀ LUNGA

La mobilità lunga è un particolare trattamento economico, garantito ai lavoratori di determinati settori produttivi licenziati o per riduzione di personale o per cessazione di attività aziendale. Esso viene corrisposto per una durata complessiva superiore a quella prevista in via ordinaria, e fino al perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione. Generalmente, i lavoratori collocati in mobilità lunga possono usufruire di una deroga ai nuovi requisiti di accesso alla pensione, eventualmente introdotti successivamente al collocamento stesso.

CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA' IN DEROGA

Dal 2009, al fine di contrastare il momento attuale di crisi economica ed occupazionale, il Governo ha previsto alcuni interventi di cassa integrazione e di mobilità, in deroga alla normativa vigente (per durata, per settore produttivo, per dimensione aziendale e per tipologie di rapporti di lavoro).

INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

A partire dal 2009, è stata ripristinata una forma di sostegno al reddito in favore dei commercianti, già prevista in passato, cioè l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Le domande dovranno essere presentate all'Inps entro il 31.12.2012.

Dell'indennizzo potranno usufruire coloro che, nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011, si trovino nelle seguenti condizioni:

- età superiore a 62 anni (uomini) o a 57 anni (donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, da almeno 5 anni in qualità di titolare o di collaboratore alla gestione commercianti dell'Inps;
- cessazione definitiva dell'attività;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio commerciale dell'attività;
- cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio (Rec), nonché dal registro delle imprese presso la camera di commercio; per gli agenti e rappresentanti di commercio, la cancellazione dal Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti, e viene corrisposto con le stesse modalità e scadenze della pensione. Tale somma sarà erogata agli aventi diritto fino al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia.

Per la consulenza e l'assistenza

necessarie, ci si può recare presso

la più vicina sede dell'Inas Cisl

(gli indirizzi si trovano su

www.inas.it, oppure chiamando

il numero verde 800 249 307)

Ricordiamo che la consulenza

offerta dall'Inas

è assolutamente gratuita.

Lavoro conquiste quotidiano della Cisl

Direttore responsabile: **Francesco Guzzardi**

Reg. Trib. Roma n. 569/48

Proprietà - Conquiste del Lavoro S.r.l.

Una copia Euro 0,41 Arretrata - Euro 0,82. Abbonamento annuale

Euro 103,30; iscritti alla Cisl - Euro 41,50. Abbonamento estero

Euro 155,00. Abbonamento comprensivo

di "Inas Tutela" maggiorazione di Euro 2

INAS TUTELA

Direzione e Redazione:

V.le Regina Margherita, 83/d - 00198 Roma

Tel. 06 84438420 - Fax 06 84438222

Stampa: Tipografica la Piramide s.r.l.

00168 Roma - Via Anton Valsalva, 34

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

periodi di sospensione dal lavoro dovuti a ferie, infortuni, festività e quelli di congedo di maternità);
 • essere stato poso in mobilità da imprese appartenenti a specifici settori, con determinate dimensioni occupazionali e determinate caratteristiche produttive (ad esempio, imprese industriali che abbiano occupato mediamente i dipendenti nel semestre precedente la riduzione di personale, imprese commerciali con più di 200 dipendenti nel semestre precedente la riduzione di personale, cooperative agricole e zootecniche con più di 15 dipendenti, e così via).
Domanda
 Per poter ottenere l'indennità di mobilità oltre all'iscrizione nelle relative liste, occorre anche la presentazione della domanda, che deve essere inoltrata alla sezione circoscrizionale per l'impiego (che ne cura la trasmissione alla competente sede Inps) entro 68 giorni:
 • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 • dalla fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, durante il quale permangono i rapporti di lavoro con il relativo versamento di contribuzione obbligatoria;
 • dalla fine del periodo di assenza obbligatoria per maternità;
 • dalla fine dei periodi di malattia e infortunio;
 • dalla data di definizione di una vertenza sindacale o giudiziaria;
 • dal termine del servizio militare.
E' bene, comunque, attivarsi immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Durata
 L'indennità di mobilità spetta agli aventi diritto per un periodo massimo pari a:
 • 12 mesi (24 per le aree del Mezzogiorno), per chi non ha ancora compiuto i 40 anni;
 • 24 mesi (36 per le aree del Mezzogiorno), per chi ha compiuto i 40 anni;
 • 36 mesi (48 per le aree del Mezzogiorno), per chi ha compiuto i 50 anni.
Requisiti richiesti al lavoratore:
 In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la relativa procedura. Inoltre, essa non può essere corrisposta successivamente al compimento dell'età pensionabile o se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene esercitato.
LE LISTE DI MOBILITÀ
 I nominativi dei lavoratori interessati alla mobilità vengono comunicati dalle aziende alla commissione regionale competente, per l'iscrizione nelle relative liste, con effetto dal giorno successivo a quello dell'iscrizione.
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Requisiti richiesti al lavoratore:
 In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la relativa procedura. Inoltre, essa non può essere corrisposta successivamente al compimento dell'età pensionabile o se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene esercitato.
LA MOBILITÀ
 La procedura di mobilità viene avviata dal datore di lavoro a seguito di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che avviene quando si determina una riduzione o trasformazione dell'attività lavorativa, oppure la cessazione dell'attività dell'azienda, tale da comportare una soppressione di posti di lavoro. Possono attuare licenziamenti collettivi tutti i datori di lavoro che abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la riduzione di personale.
LA PROCEDURA DI MOBILITÀ
 L'azienda che intende procedere al licenziamento collettivo deve attivare la procedura di mobilità, seguendo le modalità previste dalla legge, in accordo con le rappresentanze sindacali. Una volta esaurita la procedura, l'impresa ha la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto agli stessi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
LE LISTE DI MOBILITÀ
 I nominativi dei lavoratori interessati alla mobilità vengono comunicati dalle aziende alla commissione regionale competente, per l'iscrizione nelle relative liste, con effetto dal giorno successivo a quello dell'iscrizione.
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Requisiti richiesti al lavoratore:
 In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la relativa procedura. Inoltre, essa non può essere corrisposta successivamente al compimento dell'età pensionabile o se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene esercitato.
LA MOBILITÀ
 La procedura di mobilità viene avviata dal datore di lavoro a seguito di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che avviene quando si determina una riduzione o trasformazione dell'attività lavorativa, oppure la cessazione dell'attività dell'azienda, tale da comportare una soppressione di posti di lavoro. Possono attuare licenziamenti collettivi tutti i datori di lavoro che abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la riduzione di personale.
LA PROCEDURA DI MOBILITÀ
 L'azienda che intende procedere al licenziamento collettivo deve attivare la procedura di mobilità, seguendo le modalità previste dalla legge, in accordo con le rappresentanze sindacali. Una volta esaurita la procedura, l'impresa ha la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto agli stessi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
LE LISTE DI MOBILITÀ
 I nominativi dei lavoratori interessati alla mobilità vengono comunicati dalle aziende alla commissione regionale competente, per l'iscrizione nelle relative liste, con effetto dal giorno successivo a quello dell'iscrizione.
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Requisiti richiesti al lavoratore:
 In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la relativa procedura. Inoltre, essa non può essere corrisposta successivamente al compimento dell'età pensionabile o se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene esercitato.

giudiziarla, dalla malattia iniziata entro 8 giorni dalla cessazione, dal licenziamento a seguito di sospensione per mancanza di lavoro.
REQUISITI RIDOTTI
Requisiti
 • 2 anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo demitico ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendisti alla data del 28.11.2008, sospesi o licenziati per crisi aziendale o occupazionale);
 • Gli stessi devono aver maturato un'anzianità aziendale di almeno 3 mesi. Per tali soggetti, si prescinde dai normali requisiti assicurativi e contributivi, previsti per il diritto all'indennità di disoccupazione. Il trattamento è erogato per 90 giornate al massimo.
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
 In via sperimentale, nel triennio 2009-2011, è prevista l'iscrizione alla gestione separata per i collaboratori a demitico ordinario di disoccupazione per i collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano terminato l'attività lavorativa presso un unico datore di lavoro. Alla data attuale non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, attuativo di tali disposizioni.
 I lavoratori interessati devono aver conseguito un reddito complessivo tra 5.001 € e 13.819 €, nell'anno precedente alla domanda. Inoltre, a favore degli stessi devono risultare accreditati, nella relativa gestione, almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno di riferimento, e non più di 10 mesi di contribuzione nella gestione di disoccupazione (la cosiddetta Ds) con requisiti normali per un numero di giornate inferiori a 180, e riconosciuto il diritto all'indennità con requisiti ridotti da integrazione delle giornate godute, nel limite massimo di 156 giornate.
NUOVE MISURE ANTICRISI
 Alcune misure di sostegno al reddito sono state estese a specifiche tipologie di lavoratori, in precedenza escluse da tali prestazioni. Tali soggetti possono ottenere le prestazioni in argomento solo dopo rilascio ai centri per l'impiego una dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare offerte formative o lavorative.
LAVORATORI SOSPESI
 Ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, è riconosciuta - in base ai requisiti assicurativi posseduti - il trattamento ordinario di disoccupazione o quello con requisiti ridotti, per un massimo di 90 giornate annue.
 Sono *esclusi* i lavoratori:
 • di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione lavoro o lavoro ad orario ridotto in situazioni di ristrutturazione o in interventi a sostegno del reddito per chi è sospeso dal lavoro o lavora ad orario ridotto in situazioni di ristrutturazione.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG)
 E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà, che garantisce al lavoratore, temporaneamente sospeso dal lavoro, un reddito sostitutivo della retribuzione. Interessata solo gli operai, gli impiegati ed i quadri di aziende industriali (ma anche di cooperative di produzione e lavoro, di imprese addetti agli impianti elettrici e telefonici, di cooperative agricole, zootecniche, ecc.), operanti in settori diversi da quello edile o lapideo, e si riferisce ad eventi transitori, quali mancanza di commesse, incidenti o carenza di materie prime.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
 E' un intervento a sostegno del reddito per chi è sospeso dal lavoro o lavora ad orario ridotto in situazioni di ristrutturazione o in interventi a sostegno del reddito per chi è sospeso dal lavoro o lavora ad orario ridotto in situazioni di ristrutturazione.
LA CASSA INTEGRAZIONE